



Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva;
esaminati gli atti;
ferma ed impregiudicata ogni diversa lavutazione, in sede di prosieguo della controversia;

OSSERVA

in relazione alle fideiussioni specifiche del 28/1/2014

parte opponente eccepisce la decadenza del creditore ai sensi dell'art 1957 cc.

La fideiussione in parola, all'art 6, prevede, in deroga al termine decadenziale di cui all'art 1957 cc (sei mesi), quello diverso di 36 mesi, decorrente pur sempre dalla scadenza dell'obbligazione principale.

Deduca parte opponente che, siccome il contratto di mutuo da cui deriva il credito principale è stato risolto alla data del 2/7/2015, il *dies a quo* per il computo del termine decadenziale di cui all'art 1957 cc, così come modificato dall'art 6 della fideiussione, sia appunto tale data, con la conseguenza che la liberazione dei fideiussori specifici si ebbe alla data del 2/7/2018 e che del tutto tardiva si palesava l'iniziativa giudiziaria del creditore che solo in data 18/3/2019 propose ricorso monitorio contro il debitore principale.

Parte opposta, in replica alla predetta eccezione, formula tre diverse argomentazioni.

La fideiussione sarebbe da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, pertanto sarebbero ineccepibili questioni di validità del rapporto principale. Orbene l'eccezione non sembra pertinente, in quanto la difesa dell'opposta non rileva l'insussistenza del debito principale, non attiene ad una causa estintiva derivata dal principio di accessorialità ma ad una propria dell'obbligazione di garanzia.

Richiama poi, parte opponente, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel caso in cui il contratto di fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale), l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza.

Orbene anche tale eccezione non sembra cogliere nel segno: vero è che l'art 6 della fideiussione correla la garanzia all'adempimento e non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma lo stesso articolo, nel prosieguo, richiama espressamente l'art 1937 cc, derogandolo non in toto, ma solo nella sua estensione temporale, che da 6 mesi è portata a 36.

Infine, parte opponente sostiene che il *dies a quo* per il computo dei 36 mesi non sia quello della risoluzione del contratto, quanto piuttosto quello della scadenza originaria della obbligazione di restituzione delle somme concesse in mutuo (31/12/2016), obbligazione che, seppur ripartita in rate, deve intendersi a carattere unitario.

La Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione, stabilendo che per "*scadenza dell'obbligazione principale*" deve intendersi non il termine di scadenza previsto originariamente nel contratto, bensì, (...) la data in cui per eventi di natura patologica (quali la risoluzione del contratto) il rapporto si sia comunque estinto" (vedi Cass. n. 6503/1996 e n.11448/2003).

Deve pertanto darsi credito, per il momento ed al solo fine della pronuncia in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla tesi sostenuta da parte opponente di cui al punto 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e per tale ragione va rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione all'opposto decreto.

In relazione alla fideiussione omnibus stipulata in data 11/2/2004

Quanto alla posizione di [REDACTED] per l'ulteriore fideiussione (*omnibus*) da questi rilasciata, egli ha chiesto accertarsi la nullità della garanzia per contrarietà a norme imperative antitrust, atteso che il modello di garanzia personale adottato, corrispondeva a quello frutto di accordo di cartello bancario.

Il d.l. 1/2012 convertito, con modifiche, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e recante «*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*», ha modificato il comma 2 dell'art. 33 della l. 287/90, che, nella nuova versione, prevede che "le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni".

Il decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 dal canto suo, prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa (e pertanto il Tribunale di Napoli nel caso in questione) sono competenti per le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art 3 comma 1 lett c) e "per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2" (art 3 comma 3).

Ritenuto inoltre, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizzi per la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e che pertanto, non può essere rimessa l'intera controversia al Tribunale di Napoli, e che

deve quindi essere trasmessa unicamente la domanda nei confronti di [REDACTED] ed avente ad oggetto le questioni afferenti il contratto di garanzia personale stipulato in data 11/2/2004;
viste le deduzioni degli opposenti e le circostanze in fatto alla base del decreto ingiuntivo, ritenuti, per quanto detto, insussistenti i giusti motivi per concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, relativamente alle fidejussioni prestate in data 28/1/2014

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Napoli, sulle domande relative al rapporto di garanzia personale stipulato da [REDACTED] in data 11/2/2004;
assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente;
dispone proseguirsi l'istruttoria relativamente alle altre domande;
rigetta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti di [REDACTED];
Rinvia all'udienza del 27.9.2021 ed assegna alle parti giorni 15 dalla comunicazione per l'esperimento della procedura di mediazione.
Si comunichi.

06/11/2020.

Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)